



Comune di Corio

Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
COMMISSIONE CONSULTIVA
MASSA DE REGIBUS**

Art. 1

Su proposta del Sindaco e della Giunta, il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di controllo politico amministrativo, istituisce nel suo interno, una Commissione volta ad analizzare la situazione che ha portato il Comune ad essere parte convenuta in un procedimento civile finalizzato all'ottenimento di un eventuale risarcimento del danno richiesto dal precedente gestore della struttura.

Art. 2

1. Prima di procedere alla istituzione della Commissione, il Consiglio Comunale è chiamato in via preliminare a manifestare in merito la propria volontà, con separata votazione.

2. In presenza di voto conforme, la deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza dei Consiglieri, definisce l'oggetto, l'ambito ed il termine per concluderla.

3. Con successivo atto il Consiglio Comunale costituisce la Commissione, nominando tre Consiglieri (2 di maggioranza ed 1 di minoranza). Fa parte della commissione l'Assessore agli affari legali data la sua competenza in materia ed esperienza in materia giuridica.

L'Assessore agli affari legali assume la carica di Presidente della Commissione. Il Presidente designa il Segretario della Commissione, scegliendolo tra uno dei membri.

4. Scaduto il termine stabilito per concludere i lavori, il Presidente dà lettura in Consiglio Comunale della relazione conclusiva approvata dalla Commissione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, con decisione presa dal Consiglio Comunale e per un tempo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 3

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
2. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione, o autorizza il Funzionario competente a mettere a disposizione, tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto alla stessa connessi.
3. Quando trattasi di atti di natura riservata, tale autorizzazione dovrà essere scritta.
4. Finalità della Commissione è di redigere una relazione circostanziata e corredata di tutti gli atti a supporto, al fine di fornire al Consiglio Comunale un quadro chiaro dei fatti processuali.
5. Il testo complessivo viene approvato dalla Commissione e portato in Consiglio. Ove emergessero responsabilità ed individuazione degli eventuali responsabili, a cura del Presidente gli atti verranno inviati alla Corte dei Conti.

Art. 4

Tutte le sedute della Commissione sono riservate ed è esclusa la presenza del pubblico. Ogni informazione verrà segretata e gli atti custoditi in apposito luogo all'interno del Comune a conoscenza esclusiva del Sindaco e del Segretario Comunale.

Art. 5

1. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico avuto, la Commissione può porre domande scritte ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi e degli uffici, anche di altri Enti interessati.
2. Non possono essere poste domande che interessino aspetti riconosciuti sensibili dal D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE (2016/679).
3. I componenti della Commissione ed i soggetti interessati sono vincolati dal segreto d'ufficio sino al termine del dibattito sull'argomento; il Consiglio Comunale, nella seduta segreta, può tuttavia deliberare il mantenimento, totale o parziale, del vincolo.

Art. 6

1. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario designato dal Presidente.
2. La Commissione si riunisce nei locali del Palazzo Municipale, in orari stabiliti dal Presidente, in ogni caso almeno due volte al mese e in caso di urgenza a cura del Presidente con avviso almeno 48 ore prima.
3. Qualora il Presidente non riunisse la Commissione, questa potrà essere riunita su richiesta della maggioranza dei componenti che avranno cura di motivare la richiesta per iscritto.

Art. 7

1. La relazione conclusiva, letta dal Presidente al Consiglio Comunale, illustra le risultanze escludendo riferimenti acquisiti non direttamente od indirettamente connessi con l'ambito dei medesimi; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui all'art.5.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine stabilito.

Art. 9

1. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
2. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario Comunale e al Sindaco e verranno protocollati e conservati nell'archivio comunale, fermo restando la possibilità che qualora emergano responsabilità, gli stessi verranno trasmessi alla Corte dei Conti ed, eventualmente, alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 10

1. I Commissari non percepiscono alcun gettone di presenza.

Art. 11

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.